



**Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
"Giovanni Falcone"**

Sede Centrale: Viale dell'Europa Unita, 13 – 80078 Pozzuoli (Na)  
Tel. 081.8665200 Fax 081.8046382

Sede Licola: Via Domiziana, 150 – 80078 Licola di Pozzuoli (Na)  
Tel. 081.8678156

Sede Varcaturato: Via Gelsi, snc – 80014 Giugliano in Campania (Na)  
Tel. 081.2181183

e-mail: nais06200c@istruzione.it - PEC: nais06200c@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 96024780635 - Codice Meccanografico: NAIS06200C



*Unione Europea*

**Prot. n. 1704/B3**

**Pozzuoli, 23/04/2019**

Ai docenti

**Oggetto: Pubblicazione graduatoria interna provvisoria per l'a.s. 2020/21.**

Con la presente si comunica che è stata pubblicata sul sito web dell'Istituto [www.istitutofalcone.edu.it](http://www.istitutofalcone.edu.it) la graduatoria interna provvisoria finalizzata all'individuazione di eventuali docenti soprannumerari per l'anno scolastico 2020/2021.

I docenti possono produrre, per eventuali errori od omissioni, ricorso scritto **entro sette giorni** dalla data di pubblicazione.

**Si chiede ai docenti di controllare il punteggio attribuito per i figli minorenni e di comunicare eventuali variazioni alla segreteria.**

Di seguito alcune precisazioni sul calcolo del punteggio come da Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente 2019/22:

- l'anzianità di servizio comprende anche gli anni riconosciuti per decorrenza giuridica (6 punti ad anno). Tali anni devono, in tal caso, essere esclusi dal conteggio degli anni di pre-ruolo;
- il servizio prestato nella scuola dell'infanzia e primaria è valutato al pari del servizio pre-ruolo, ossia i primi 4 anni sono valutati per intero (3 punti per anno), mentre il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due punti per anno). Il servizio prestato nella scuola secondaria di primo grado è invece sempre valutato per intero (3 punti per anno);
- il servizio prestato dai docenti, attualmente appartenenti al ruolo dei laureati, nel ruolo dei diplomati è valutato 3 punti per anno;
- il servizio pre-ruolo viene valutato solo quando sia stato prestato per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico o ininterrottamente dal 1 febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale;
- il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera tranne nei casi di sentenze favorevoli;
- non determinano continuità di servizio presso la scuola di attuale titolarità gli anni prestati in differente tipo di posto (ruolo sostegno; ruolo comune) e in differente classe di concorso. Dal conteggio vengono, inoltre, esclusi sia il servizio preruolo sia il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina, sia l'anno di prova, sia l'anno di assegnazione su sede provvisoria. L'assegnazione provvisoria fa decadere il punteggio di continuità sia su scuola che su comune.
- non determinano continuità di servizio presso la sede (Comune di Pozzuoli) gli anni prestati in differente tipo di posto (ruolo sostegno; ruolo comune) e in differente classe di concorso. Tale punteggio, inoltre, è alternativo a quello determinato dalla continuità di servizio presso la scuola di attuale titolarità e mai cumulabile ad esso;

- non beneficiano del bonus di 10 punti per la continuità triennale coloro che ne abbiano già goduto a seguito di domanda volontaria di trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria. Di tale punteggio possono usufruire solo coloro il cui triennio sia stato maturato tra gli anni 2000/2001 e 2007/2008.
- il punteggio per il ricongiungimento ai familiari spetta solo nel caso in cui questi risiedano almeno da tre mesi nel Comune di Pozzuoli. Fanno eccezione solo i docenti titolari di una cattedra d'insegnamento non presente nel Comune di residenza, purché il Comune sia viciniore;
- il punteggio per la cura e l'assistenza dei figli minorati, ovvero il coniuge o il genitore, viene riconosciuto solo nei casi in cui questi possano essere assistiti esclusivamente nel Comune di insidenza dell'Istituto. In ogni caso, per avere diritto all'attribuzione di detto punteggio, è necessario che il figlio minorato, ovvero il coniuge o il genitore, siano ricoverati permanentemente in un istituto di cura o necessitino di cure continuative certificabili presso un istituto di cura del Comune di Pozzuoli;
- i 12 punti per il superamento di un concorso per l'accesso al ruolo vengono attribuiti solo nel caso di concorso ordinario per esami e titoli di livello pari o superiore al profilo di appartenenza.
- il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).
- per la valutazione dei corsi di specializzazione e/o perfezionamento è necessario produrre copia della certificazione da cui si evinca il rispetto delle prerogative richieste dal Contratto Nazionale (durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n. 341/90, ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente). Si precisa che non rientrano tra i titoli valutabili quello di Specializzazione per l'insegnamento agli alunni d.a. e quelli rilasciati dalle SISS.
- È valutabile, inoltre, un solo titolo per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso.
- La somma dei titoli (eccezion fatta per il concorso a cattedra e la partecipazione agli esami) non può mai essere superiore a 10 punti.
- la partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore dà diritto a punteggio solo se avvenuta negli anni scolastici 1998-99, 1999-00, 2000-01.
- Per coloro che assistono disabili in situazione di gravità non risiedenti nel comune di Pozzuoli l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2020/21, domanda volontaria di trasferimento per l'intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell'assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili.

**Il Dirigente Scolastico**

**Rossella Tenore**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93